

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI ROMA**

**Sezione Lavoro**

n. 10606/2017 R.Gen.

Il Giudice Rossella MASI

nella causa

TRA

██████████ in persona del legale  
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Daniela Garulli per procura in  
atti

opponente

E

**I.N.P.G.I. – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni  
Amendola”**, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno E. Pontecorvo per procura in atti

opposto

all'udienza del 22.3.2018 ha emesso sentenza ex art. 429, 1° comma c.p.c.,  
modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, così decidendo:

**DISPOSITIVO**

*disattesa ogni diversa istanza ed eccezione*

- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10512/2016 notificato il  
23.1.2017 e dichiara esecutivo il predetto decreto ingiuntivo;
- condanna la ██████████ in persona del legale  
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese  
processuali, che si liquidano in complessivi € 1.128,00, di cui euro 147,00 per spese,  
oltre I.V.A. e C.P.A. .

Roma, 22.3.2018

Il Giudice



Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti introduttivi e dal verbale dell'udienza di discussione

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

L'opposizione oggetto di esame è stata proposta dalla [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] in relazione al decreto n. 10512/2016, con il quale il Tribunale di Roma aveva ingiunto all'Ente il pagamento della somma complessiva di euro € 2.339,76 oltre accessori e spese di procedura, a titolo di contributi asseritamente dovuti all'I.N.P.G.I.

Il decreto ingiuntivo è stato emesso in accoglimento della richiesta dell'I.N.P.G.I., che, a seguito dell'accertamento ispettivo eseguito presso il predetto Ente - di cui al verbale n. 97/2015 (doc. 2 fascicolo opponente e doc. 7 fasc. Inpgi) -, aveva ritenuto che l'Università avesse ommesso di versare i contributi dovuti relativamente al lavoro prestato dal giornalista [REDACTED] [REDACTED] in base alle risultanze dell'ispezione, l'Istituto aveva infatti sostenuto che il predetto giornalista (formalmente qualificato come lavoratore autonomo) avrebbe svolto attività con le modalità tipiche della collaborazione coordinata e continuativa.

Nel contesto del ricorso in opposizione, la società ha preliminarmente eccepito la "prescrizione" del credito, contestando poi, nel merito, la fondatezza della pretesa dell'INPGI.

Occorre allora in primo luogo osservare che si prospetta generico ed inconferente – e pertanto insuscettibile di accoglimento - il richiamo all'istituto della "prescrizione" effettuato nell'ambito del ricorso (v. pag 2 punto 1), in relazione all' "*omessa notificazione nel termine previsto dall'art. 14 l. 689/81*", non potendosi all'affermata omissione correlarsi l'istituto della prescrizione del credito, avente presupposti normativi e fattuali completamente diversi.

Palesamente generico appare altresì il rilievo concernente l'asserita "*...illegittimità della procedura attività dall'INPGI con l'annullamento del verbale ...*" (v. pagg 2 e 3, punto 1) per "*vizi della procedura*" non meglio specificati.

Va del resto sottolineato che, come noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 cod. proc. civ.; pertanto "*...il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in*



relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura; l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria" (Cass. n. 6663/2002; v. anche Cass. n.6421/2003, tra le numerose altre). Peraltro, nella fattispecie, il decreto ingiuntivo appare correttamente emesso sulla base delle risultanze del verbale ispettivo, che costituisce elemento probatorio sufficiente al fine della valutazione della fondatezza della domanda in sede monitoria ex art. 634 e 635 c.p.c.: il citato art. 635, comma 2, cod. proc. civ., prevede infatti che "per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell'art. 459, sono altresì prove idonee gli accertamenti eseguiti dall'ispettorato corporativo e dai funzionari degli enti."; l'INPGI è indubbiamente ente preposto a compiti di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria, in quanto gestisce, in regime sostitutivo e con autonoma regolamentazione, tutte le forme assicurative obbligatorie di previdenza ed assistenza a favore dei giornalisti italiani (v. Regio Decreto 25 marzo 1926, n. 838; legge 20 dicembre 1951, n. 1564; legge 9 novembre 1955, n. 1122 ; Legge 25 febbraio 1987, n. 67; Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509; legge 23 dicembre 2000, n. 388; decreto Interministeriale del 24 luglio 2005).

Riguardo all'efficacia probatoria del verbale nell'ambito del giudizio ordinario, deve richiamarsi quanto precisato dalla Suprema Corte in merito al generale valore probatorio del verbale di accertamento, il quale può assumere un carattere disomogeneo, "...che si risolve in un triplice livello di attendibilità: a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle



*dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario” (Sez. 2, Sentenza n. 6565 del 20/03/2007; v. anche Sez. 2, Sentenza n. 9919 del 28/04/2006 e Sez. L, Sentenza n. 23800 del 2014).*

Nella fattispecie, come detto, in base alle risultanze dell'ispezione, l'Istituto ha rilevato la natura parasubordinata dell'attività lavorativa svolta in favore dell'ente dal giornalista

██████████

A fronte di tale accertamento, la parte ricorrente ha svolto contestazioni generiche e inconferenti, incentrate sulla negazione del carattere subordinato del rapporto lavorativo in esame, carattere mai affermato dall'INPGI.

Come osservato, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio di cognizione, e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria propria pretesa, sicché l'opponente deve compiere tutte le attività previste a pena di decadenza, quali le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, e le domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non diversamente da quanto è previsto per ogni convenuto.

Nella specie, la parte opponente - sulla quale gravava l'onere di effettuare una contestazione specifica in ordine alle pretese dell'INPGI - ha fondato sostanzialmente le sue difese sulla negazione della natura subordinata del rapporto, affermando che “... il rapporto di lavoro... è stato erroneamente qualificato come subordinato”, considerato che “il ██████████ non dispone di una sua postazione presso l'Ente” né di strumentazione fornita dalla parte datoriale, né era vincolato ad una presenza quotidiana presso l'Ateneo ovvero al rispetto di “orari rigidi e predeterminati”.



Tali dati, tuttavia, appaiono irrilevanti, non essendo stata ravvisato dall'Ente il carattere subordinato del rapporto, qualificato anzi esplicitamente come collaborazione coordinata e continuativa, sia nell'ambito del verbale di accertamento che nella memoria di costituzione dell'Istituto.

Peraltro, tale qualificazione si palesa rispondente allo stesso contenuto del contratto di lavoro stipulato tra le parti, nel contesto del quale (al di là della formale qualificazione del lavoro come autonomo), la prestazione richiesta al lavoratore (*“attività di addetto stampa con qualifica di giornalista”*) risulta espressamente delineata come protratta nel tempo (*12 mesi*), continuativa, *“coordinata dalla dott.ssa [REDACTED] nell'ambito di un “progetto di sviluppo” da realizzarsi nello stesso arco temporale “presso la segreteria del Rettore e dei Prorettori”*, secondo modalità *“concordate”* e remunerata attraverso un corrispettivo in rate mensili.

Finanche nel ricorso in opposizione appare affermato che la prestazione di *“addetto stampa con qualifica di giornalista”* era svolta dal [REDACTED] nell'ambito del *“progetto di sviluppo delle attività di Terza Missione”* e *“richiedeva il compimento di una serie di atti in un certo arco temporale”* ed, in particolare, la *“redazione di articoli, comunicati stampa e redazionali ...”*, così prospettandosi come attività articolata e continuativa, non episodica e coordinata con un progetto dell'Università.

Giova richiamare, al riguardo, quanto costantemente affermato dalla Suprema Corte al fine di delineare la natura *“parasubordinata”* dei rapporti lavorativi : *“ Fra i rapporti di cd. parasubordinazione... sono inclusi i rapporti aventi ad oggetto prestazioni riconducibili allo schema generale del lavoro autonomo, ancorché rientranti in figure contrattuali tipiche, non ostandovi il fatto che il prestatore d'opera svolga la sua attività in autonomia e con responsabilità e rischi propri, purché caratterizzati dalla continuità, dal loro collegamento funzionale con gli scopi perseguiti dal committente e dall'esecuzione prevalentemente personale ...”* (v., tra le numerose altre, Cass. Sez. L, Sentenza n. 16582 del 25/11/2002)

Alla luce di quanto esposto, ritenuta ultronea ogni considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della *“ragione più liquida”*, devono ritenersi insuscettibili di accoglimento i motivi posti a fondamento dell'opposizione, con conseguenziale rigetto di tutte le domande proposte dalla parte ricorrente.



In applicazione del criterio della soccombenza, l'opponente va condannata al pagamento, in favore dell'INPGI, delle spese processuali, liquidate in dispositivo - tenuto conto delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 77 del 2.4.2014, in vigore dal successivo 3.4.2014) - e considerati la natura, il valore e la limitata complessità della controversia, nonché l'attività processuale svolta.

Tali i motivi della decisione in epigrafe.

Roma, 22.3.2018.

Il Giudice

Rossella Masi

